

# **CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

ai sensi dell'art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007  
e dell'art. 203, D.Lgs. 3 aprile 2016, n. 152

## **ATTO AGGIUNTIVO**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno [•] del mese di [•],

### **TRA**

- **Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro** (nel seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, via Giuseppe Poggi, 2, C.F. 06209840484, Tel.: 055 233821, Fax: 055 2338224; mail: [ato.toscanacentro@atotoscanacentro.it](mailto:ato.toscanacentro@atotoscanacentro.it); PEC: [ato.toscanacentro@postacert.toscana.it](mailto:ato.toscanacentro@postacert.toscana.it), nella persona del Direttore Generale, dott. Sauro Mannucci, nato a Pontedera il 27/07/1965, domiciliato per la carica, presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di ATO e dell'art. 38 della Legge regionale della Toscana n. 69/2011

e

- **Alia Servizi Ambientali S.p.A.** (di seguito denominata "**Alia**" o "**GESTORE**"), con sede legale in Firenze, via Baccio da Montelupo, 52, P.I. 04855090488, Tel.: 05573391, Fax: 0557322106, mail: [alia@aliaspa.it](mailto:alia@aliaspa.it) PEC [alia@pec.aliaspa.it](mailto:alia@pec.aliaspa.it) nella persona del suo legale rappresentante, dott. Alberto Irace, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con verbale del CDA n. [•] del [•] (congiuntamente anche le "**Parti**")

### **PREMESSO IN PRIMO LUOGO**

[IL CONTESTO]

- a) in esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 **ATO** ha indetto una gara europea (procedura ristretta) per "*l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", poi aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Quadrifoglio S.p.A., ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A., CIS S.r.l.;
- b) il 31 agosto 2017 ATO e Alia Servizi Ambientali SpA (rinveniente dalla fusione per incorporazione di ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A. e CIS S.r.l. in Quadrifoglio S.p.A., e successivo cambio di denominazione di quest'ultima) hanno stipulato il Contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito "**contratto di servizio**");

### **PREMESSO IN SECONDO LUOGO**

[LE SOPRAVVENIENZE REGOLATORIE]

- c) l'art. 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha conferito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, con i "medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- d) con deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni ("**Delibera 443**"), ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti ("**MTR**") per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- e) l'art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 cit. attribuisce ad ARERA, tra le altre, anche la competenza in materia di "*definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

- f) con deliberazione 6 ottobre 2020, n. 362/2020/R/rif ARERA ha avviato il procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio, e ha previsto che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2021. Successivamente, il documento di consultazione 72/2021/R/rif, ARERA ha definito gli orientamenti iniziali per la regolazione contrattuale, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio (contrattuale e tecnica) a fronte della tariffa corrisposta, disponendo che l'emananda regolazione dovrà al più tardi entrare in vigore a decorrere dal primo luglio 2022;

#### **DATO ATTO**

[LE SOPRAVVENIENZE REGOLATORIE E LA CONCESSIONE]

- g) l'Assemblea dei Sindaci di ATO, con deliberazione 28 settembre 2020, n. 17, ha deliberato, tra l'altro, di procedere "alla negoziazione e alla stipula con il Concessionario di un atto aggiuntivo al contratto di servizio" con l'obiettivo, fra gli altri, di "disciplinare la revisione, con finalità di coordinamento con il MTR" di talune disposizioni del Contratto di servizio (riportate a titolo esemplificativo nella citata deliberazione) ("**Delibera Assemblea 17/2020**");

#### **CONSIDERATO IN PRIMO LUOGO**

[LA VALUTAZIONE CONDIVISA DELLE SOPRAVVENIENZE]

- h) l'art. 175 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("**Codice**") individua in termini tassativi le fattispecie nonché i termini in presenza dei quali è consentito introdurre modifiche al contratto di concessione sottoscritto, per adattarlo alle circostanze sopravvenute senza dover ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione; in particolare, l'art. 175 sopra citato consente di modificare una concessione, purché siano rispettate tutte e tre le condizioni seguenti: (i) la necessità della modifica è determinata da circostanze che una stazione appaltante diligente non abbia potuto prevedere; (ii) la modifica non altera la natura generale del contratto; (iii) la modifica non determina un aumento di valore eccedente il 50% del valore del contratto iniziale;
- i) tra le circostanze 'sopravvenute imprevedibili' rientrano anche le sopravvenienze legislative e regolamentari, purché non determinino un'alterazione della natura generale della concessione, vuoi con riferimento all'oggetto di essa, vuoi attraverso un cambiamento sostanziale del tipo di concessione (cfr. Considerando numero 76 della Direttiva UE n. 23/2014);
- j) con la **Delibera Assemblea 17/2020** ATO ha deliberato il recepimento del MTR ARERA nella concessione sul presupposto, esplicitato nella medesima Delibera Assemblea 17/2020, che trattasi di una '*circostanza sopravvenuta imprevedibile*', ai sensi dell'art. 175 del Codice e come tale suscettibile di modificare la concessione nella parte relativa ai meccanismi tariffari ed alla determinazione del corrispettivo;
- k) le Parti si danno atto che identica *ratio* supporta l'adeguamento del contratto di servizio ai meccanismi regolatori e contrattuali, conseguenti e connessi con il MTR di cui alla Delibera 443, e convengono che - nelle more della definizione degli schemi contrattuali sopra richiamati sub (f) - sia effettuato un coordinamento della disciplina contrattuale con il MTR di cui alla Delibera 443;
- l) in piena aderenza con la disciplina regolatoria, l'adeguamento del contratto di servizio si pone obiettivi strategici che permettano di adempiere ai principi individuati da ARERA, fra i quali il miglioramento della qualità del servizio e l'efficientamento nella gestione con conseguente contenimento dei costi e del corrispettivo contrattuale; l'approccio regolatorio dunque si inquadra nell'ambito di un processo dinamico di miglioramento con obiettivi crescenti a partire da obblighi prestazionali minimi, *standard* prima generali poi specifici accompagnati dall'introduzione di sistemi premianti laddove si raggiungano *performance* migliorative e penalità in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi previsti, ciò inoltre con potenziamento del controllo prestazionale nei confronti delle richieste dell'utente;

- m) a seguito di specifica istruttoria avente ad oggetto la natura, il valore nonché l'impatto economico finanziario sulla Concessione, ATO ha accertato - e Alia ha confermato - che le modifiche introdotte sono coerenti con l'art. 175 del Codice in quanto non determinano un'alterazione considerevole degli elementi essenziali del contratto di servizio originariamente sottoscritto e che lo rendono coerente con il modello regolatorio MTR sopravvenuto di cui alla Delibera 443, suscettibile – per espressa previsione normativa – di integrare il contratto vigente, talché non vi è un sostanziale mutamento della natura della concessione, la cui identità ed il cui oggetto rimangono inalterate;

### **CONSIDERATO IN SECONDO LUOGO**

[RINVIO DINAMICO ALLA NORMATIVA VIGENTE]

- n) il **CONTRATTO DI SERVIZIO** contiene plurimi rinvii alla disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- o) il D.Lgs. n. 163/2006 citato è stato abrogato dal Codice, che è entrato in vigore prima della stipula del Contratto di servizio e contiene una specifica disciplina dei contratti di concessione (artt. 174 ss.);
- p) le predette clausole di rinvio dispongono un rinvio dinamico alla predetta normativa contenuta nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che deve pertanto intendersi richiamata così come successivamente novellata, superata ed integrata dalle disposizioni del Codice;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONDIVISO**

convengono quanto segue.

#### **1. Premesse ed allegati**

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Atto Aggiuntivo, con valenza di patto, e ne orientano l'interpretazione. Le Parti le ratificano ad ogni effetto di legge.

#### **2. Disciplina contrattuale**

- 2.1 A far data dalla sottoscrizione del presente atto, e nelle more della conclusione del procedimento ARERA di cui alla premessa (f) del presente atto e della approvazione del nuovo piano d'ambito, la concessione è disciplinata dal contratto di servizio coordinato con il MTR, allegato al presente Atto Aggiuntivo ("**Contratto di servizio MTR**").

#### **3. Impegni delle parti**

- 3.1 Le Parti, nella consapevolezza che il Contratto di servizio MTR potrà necessitare di successiva revisione al duplice fine di essere uniformato alle sopravvenienti indicazioni regolatorie di ARERA e di recepire le revisioni del Piano d'Ambito, si impegnano, nel rispetto dei canoni di leale collaborazione e di buona fede contrattuale, ad individuare le ulteriori modifiche contrattuali da condividere, nello sforzo comune della più proficua messa a punto del sistema a tendere nonché a definire delle linee guida per l'implementazione a livello operativo degli artt. 12, 13 e 14 del Contratto di servizio MTR.

#### **4. Efficacia**

- 4.1 Ferma restando la necessaria previa approvazione dello schema del presente Atto Aggiuntivo e dell'allegato schema di Contratto di servizio MTR da parte dell'Assemblea di ambito di ATO Toscana Centro, il presente Atto Aggiuntivo vincola le Parti dal momento della sua sottoscrizione e integrando il contratto di servizio resta in vigore per tutta la durata della Concessione, salvo espressa modifica scritta.
- 4.2 Non è consentito il recesso unilaterale.

## **5. Buona fede – nessun conflitto**

- 5.1 Ferma restando l'applicazione delle previsioni del Contratto di servizio MTR in materia di "Gestione del contratto e risoluzione delle controversie" (CAPO XII), le Parti si impegnano a valutare e risolvere ogni questione correlata all'interpretazione ed applicazione del presente Atto Aggiuntivo e dell'allegato Contratto di servizio MTR, secondo canoni di lealtà e buona fede, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e dell'obbligo della regolare, continua ed efficace gestione del servizio affidato ad Alia.
- 5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo non è in conflitto con alcun provvedimento di ATO Toscana Centro e che non è e non sarà in contrasto con alcuna disposizione di legge o regolamento o con decisioni o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, vincolanti per le Parti.

### **Elenco allegati:**

#### **A. Contratto di servizio MTR**

*Firenze, [•] 2021*

Per **ATO**

Il Direttore Generale  
Dott. Dario Baldini

Per **ALIA**

L'Amministratore Delegato  
Dott. Alberto Irace